



TAX QUALIFIED ANNUITY III

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5046

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

TAX QUALIFIED ANNUITY III

Piano individuale pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(ultimo aggiornamento: 01/10/2025)

INDICE

Art. 1	Disciplina del contratto
Art. 2	Entrata in vigore dell'Assicurazione
Art. 3	Prestazioni Pensionistiche
Art. 4	Rivalutazione della rendita
Art. 5	Elementi di determinazione del Versamento
Art. 6	Pagamento del Versamento
Art. 7	Trasferimento, Riscatto e Anticipazioni
Art. 8	Pagamento delle prestazioni
Art. 9	Opzioni
Art. 10	Anticipazione/posticipazione della scadenza contrattuale
Art. 11	Foro competente

Clausola di rivalutazione

Allegato A - Coefficienti di conversione di rendita in altre forme

Regolamento della Gestione separata "Previattiva Unipol"

Art. 1 Disciplina del contratto

Le presenti Condizioni generali di contratto regolano: il piano individuale pensionistico (PIP) di tipo **assicurativo Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata"**, di seguito Rendita di Previdenza Qualificata.

Rendita di Previdenza Qualificata è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito Decreto. Il piano, operante in regime di contribuzione definita, è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale.

Il contratto è disciplinato dalle condizioni che seguono e da quanto indicato nel Regolamento, nella polizza e nelle eventuali appendici.

Art. 2 Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto è concluso, a condizione che sia stato effettuato il primo versamento, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dall'Aderente

oppure

- l'Aderente abbia ricevuto a mezzo Raccomandata la polizza o altrimenti comunicazione scritta dell'accettazione del modulo di adesione da parte della Compagnia.

Resta peraltro inteso che l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 della data di sottoscrizione.

Art. 3 Prestazioni pensionistiche

La Compagnia in base al presente contratto provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse dell'Aderente e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

All'Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, purché abbia almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, la Compagnia pagherà una rendita vitalizia rivalutata, in rate posticipate secondo la rateazione prevista. La rendita viene costituita progressivamente a fronte di ogni singolo versamento effettuato dall'Aderente nel corso della durata contrattuale.

In caso di morte dell'Aderente nel corso della durata contrattuale verrà liquidato un importo pari alla posizione individuale maturata così come definita al successivo articolo 5.

Art. 4 Rivalutazione della rendita

Ad ogni ricorrenza annuale a partire dalla data di decorrenza della polizza, la rendita assicurata, verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione della rendita verrà effettuata con le stesse modalità anche durante il periodo della sua corresponsione.

Art. 5 Elementi di determinazione del Versamento

La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente. La posizione individuale consiste nella riserva matematica relativa alle rate di rendite generate dai contributi versati ed è non inferiore al cumulo dei contributi netti versati, aumentati dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotti da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, rivalutati in base al rendimento della gestione interna separata Previattiva Unipol riconosciuto all'Aderente. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese.

Su ciascun versamento è previsto un costo pari al 5%. Inoltre, al momento dell'adesione, solo sul primo versamento, è previsto un costo fisso pari a 5,00 euro.

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata Previattiva Unipol riconosciuto all'Aderente. Tale rendimento è calcolato, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I, secondo quanto previsto nella successiva "Clausola di Rivalutazione".

È possibile sospendere la contribuzione, ciò non comporta lo scioglimento del contratto; inoltre è possibile ripristinare la contribuzione in qualsiasi momento.

Per la determinazione della rata di rendita e della riserva matematica sono state formulate delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Aderenti e ai rendimenti minimi ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare le ipotesi utilizzate sono le seguenti:

- ipotesi demografica:

- per il periodo di differimento: tavola di mortalità della popolazione generale italiana elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento del 2001: TAV SIM 2002 per il sesso maschile, TAV SIF 2002 per il sesso femminile;

- per il periodo di pagamento della rendita: speranza di vita residua desunta dalla tavola di sopravvivenza proiettata e selezionata (IPSS5), distinta per sesso e per anno di nascita, elaborata per le assicurazioni di rendita dalla Sezione Tecnica dell'ANIA sulla base della proiezione demografica costruita in base alla mortalità della generazione 1955;
- ipotesi finanziaria: tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%, riconosciuto in via anticipata nella determinazione dell'importo iniziale della rendita;
- ipotesi di costo: spese per il servizio di erogazione della rendita pari allo 1,25% del valore maturato alla scadenza contrattuale. Inoltre sono previsti costi aggiuntivi dovuti dalla rateazione della rendita come indicato nella tabella seguente:

Frazionamento rendita	Costi aggiuntivi
Semestrale	0,25000
Trimestrale	0,37500
Mensile	0,45833

Nell'Allegato A sono esemplificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della rata di rendita e della riserva matematica.

In considerazione del fatto che le ipotesi di cui sopra si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e finanziari. A tale riguardo, le ipotesi demografica e finanziaria di cui sopra sono garantite per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto, successivamente Unipol si riserva il diritto, nel corso della durata contrattuale, di rideterminare le ipotesi demografica e finanziaria utilizzate nel calcolo del versamento, a condizione che:

- 1) manchino almeno tre anni al pensionamento;
- 2) la modifica dell'ipotesi demografica sia effettuata in conformità a dati oggettivamente rilevabili, connessi alle valutazioni sulla probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico;
- 3) la modifica dell'ipotesi finanziaria sia effettuata in conformità a disposizioni dell'IVASS in merito al tasso di interesse massimo applicabile alla presente forma assicurativa.

La Compagnia comunicherà all'Aderente eventuali cambiamenti delle ipotesi di cui sopra, almeno 120 giorni prima dalla data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. Qualora la modifica comporti un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente può, prima della data di effetto della modifica stessa, non accettare la variazione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia e indicando la propria volontà di interrompere il pagamento dei versamenti conservando la posizione individuale accumulata, ovvero di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale prevista dal Decreto.

In ogni caso le variazioni avranno effetto solo sui versamenti successivi alla data di effetto della modifica.

Art. 6 Pagamento del Versamento

I versamenti devono essere pagati alle scadenze pattuite tramite:

- bonifico;
- assegno bancario/postale o circolare non trasferibile;
- bollettino postale premarcato;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale.

A giustificazione del mancato pagamento del versamento l'Aderente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei versamenti precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Art. 7 Trasferimento, Riscatto e Anticipazioni

A condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione delle prestazioni assicurate ai sensi dell'Art. 3, l'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto, dopo un periodo minimo di due anni dalla data di adesione del contratto. Il capitale disponibile in caso di trasferimento è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento.

L'Aderente può inoltre trasferire nella forma pensionistica complementare di cui al presente contratto la propria posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto. In tal caso l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato a versamento aggiuntivo sul presente contratto, senza l'applicazione dei costi previsti all'art 5.

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP, può esercitare il diritto di riscatto per le seguenti causali:

1. Riscatto totale:
 - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 48 mesi.

Il riscatto totale non è tuttavia consentito nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

2. Riscatto parziale:

Il riscatto parziale è concesso in misura pari al 50% della posizione individuale per le seguenti causali:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 12 mesi ma meno di 48 mesi;
- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

Inoltre, in caso di decesso dell'Aderente prima che quest'ultimo abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata verrà liquidata agli eredi o ai beneficiari designati dall'Aderente (persone fisiche o giuridiche); in mancanza di tali soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dalla Compagnia (disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipol.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare") e ad essa inoltrato direttamente, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni unitamente ad idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione dell'Aderente al Fondo.

Nei casi di cui al punto 1. l'Aderente, in luogo dell'esercizio del diritto di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.

La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dalla Compagnia (disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipol.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare") e ad essa inoltrato direttamente ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni unitamente ad idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al pagamento della posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8 Pagamento delle prestazioni

La Compagnia richiede, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni e di individuarne gli aventi diritto, la consegna preventiva dei documenti indicati nell'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipol.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare".

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale maturata.

Verificatosi l'obbligo di pagamento delle prestazioni, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato con assegno o bonifico.

Art. 9 Opzioni

Su richiesta dell'Aderente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'Aderente, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, reversibile alla morte dell'Aderente in misura totale o parziale (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota scelta, al soggetto designato, fintanto che quest'ultimo rimanga in vita, purché tra l'Aderente ed il soggetto designato esista un divario di età non superiore a 5 anni);
- b) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, pagabile in modo certo nei primi 5, 10, 15 o 20 anni all'Aderente se in vita o, in mancanza, agli eredi. In caso di vita dell'Aderente oltre i primi 5, 10, 15 o 20 anni, la rendita continuerà ad essere pagata all'Aderente sua vita natural durante;
- c) un capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato; la quota parte residua della posizione individuale maturata, viene corrisposta all'Aderente in forma di rendita vitalizia.

In tale circostanza, l'importo della posizione individuale maturata e della rendita rimanente viene determinato applicando i coefficienti di conversione comunicati dalla Società al momento del versamento di ciascun premio e indicati nei documenti contrattuali.

I coefficienti di conversione, di cui all'allegato A, si applicheranno ai versamenti effettuati nei primi dieci anni a partire dalla data di decorrenza del contratto; successivamente i coefficienti potranno essere modificati ai sensi dell'Art. 5 delle presenti Condizioni generali di contratto.

Il limite del 50% di cui sopra non si applica nei seguenti casi:

- qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia posticipata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tal caso l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata;
- all'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in tal caso l'Aderente può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni ricorrenza annuale nella misura stabilita al punto A della "Clausola di Rivalutazione" e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Art. 10 Anticipazione/posticipazione della scadenza contrattuale

L'Aderente può chiedere la corresponsione della prestazione pensionistica complementare a condizione che sia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; l'Aderente ha comunque facoltà di richiedere alla Compagnia di anticipare la prestazione pensionistica complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. L'Aderente ha comunque la facoltà di chiedere alla Compagnia di proseguire la contribuzione a Rendita di Previdenza Qualificata oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

In entrambi i casi la rendita assicurata e il corrispondente valore di capitale saranno rideterminati con criteri attuariali sulla base dei versamenti corrisposti e della durata effettiva del contratto. L'ammontare delle quote di rendita derivanti da ogni singolo versamento sono ricalcolate sulla base dell'età ad ogni singolo versamento e della nuova durata contrattuale, utilizzando le basi di calcolo in vigore alla data di ciascun versamento, come se fin dall'inizio la polizza fosse stata stipulata con la durata nuova.

Art. 11 Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell'aderente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

A far data dal 01/10/2025, il contratto è collegato alla Gestione Separata Previattiva Unipol.

Alla presente polizza, piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Previattiva Unipol, attività di importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

In caso di rivalutazioni in momenti diversi dalla data della rivalutazione annuale, quali ad esempio quelli di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.

A. Misura della rivalutazione

Come stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, la Compagnia determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata stessa realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.

Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da attribuire agli assicurati con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

Il rendimento retrocesso agli Assicurati è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare non inferiore all'80%.

La Compagnia trattiene dal rendimento della Gestione Separata un'aliquota non superiore al 20% fatto salvo che il rendimento della stessa sia inferiore al 5% nel qual caso la Compagnia tratterrà comunque un punto percentuale del rendimento stesso.

Il rendimento retrocesso non può comunque essere superiore al tasso medio di rendimento diminuito dell'1%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento retrocesso diminuito del tasso tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio.

Il tasso tecnico di cui sopra è pari al 2%.

B. Rivalutazione della rendita assicurata

Alla data del 31 dicembre di ogni anno (data della rivalutazione annuale durante il periodo di differimento) nonché in caso di esercizio delle prerogative individuali dell'Aderente, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A. ricorrendo, se del caso, al metodo pro-rata temporis.

Durante il periodo di differimento, la rendita rivalutata sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione.

Durante il periodo di erogazione la rendita si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita stessa con le modalità indicate al precedente punto A.

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati di volta in volta all'Assicurato.

ALLEGATO A
(dati aggiornati al 31 maggio 2020)

COEFFICIENTI di cui all'articolo 5

Nel seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo, i coefficienti utilizzati per la determinazione delle rate di rendita e della posizione individuale per un Aderente maschio di 30 anni, alla data del 1° gennaio 2008, e con età prevista al pensionamento a 65 anni.

Età	Durata	Tasso di tariffa
30	35	9,709629
31	34	9,903822
32	33	10,101898
33	32	10,303936
34	31	10,510015
35	30	10,720215
36	29	10,934619
37	28	11,153312
38	27	11,376378
39	26	11,603906
40	25	11,835984
41	24	12,072703
42	23	12,314157
43	22	12,560441
44	21	12,811649
45	20	13,067882
46	19	13,329240
47	18	13,595825
48	17	13,867741
49	16	14,145096
50	15	14,427998
51	14	14,716558
52	13	15,010889
53	12	15,311107
54	11	15,617329
55	10	15,929676
56	9	16,248269
57	8	16,573235
58	7	16,904699
59	6	17,242793
60	5	17,587649
61	4	17,939402
62	3	18,298190
63	2	18,664154
64	1	19,037437

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA IN ALTRE FORME

AGE – SHIFTING – IPS55

Il coefficiente deve essere scelto in base al sesso dell'Aderente, alla rateazione della rendita e all'età a scadenza aggiungendo o sottraendo il numero di anni, riportati nella seguente tabella, presi in corrispondenza del sesso e della data di nascita.

Data di nascita		Maschi	Data di nascita		Femmine
01/01/1900	31/12/1925	3	01/01/1900	31/12/1927	3
01/01/1926	31/12/1938	2	01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1939	31/12/1947	1	01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1948	31/12/1960	0	01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1961	31/12/1970	-1	01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1971		-2	01/01/1973		-2

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN CAPITALE
Valore capitale per 1 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	22,70	22,96	23,08	23,17	
56	22,19	22,44	22,57	22,66	
57	21,67	21,93	22,05	22,14	
58	21,15	21,40	21,53	21,61	
59	20,62	20,87	21,00	21,08	
60	20,08	20,33	20,46	20,55	
61	19,54	19,79	19,92	20,00	
62	18,99	19,25	19,37	19,46	
63	18,45	18,70	18,83	18,91	
64	17,90	18,15	18,28	18,36	
65	17,35	17,60	17,73	17,81	
66	16,79	17,05	17,17	17,26	
67	16,24	16,49	16,62	16,70	
68	15,68	15,93	16,06	16,14	
69	15,12	15,38	15,50	15,59	
70	14,57	14,82	14,95	15,03	

FEMMINA		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	24,67	24,92	25,05	25,13	
56	24,19	24,44	24,57	24,65	
57	23,70	23,95	24,08	24,16	
58	23,20	23,45	23,58	23,66	
59	22,69	22,94	23,07	23,15	
60	22,17	22,43	22,55	22,64	
61	21,65	21,90	22,03	22,11	
62	21,11	21,37	21,49	21,58	
63	20,58	20,83	20,96	21,04	
64	20,03	20,28	20,41	20,49	
65	19,48	19,73	19,86	19,94	
66	18,92	19,17	19,30	19,38	
67	18,35	18,61	18,73	18,82	
68	17,78	18,04	18,16	18,25	
69	17,20	17,46	17,58	17,67	
70	16,62	16,88	17,00	17,09	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA
Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,86	99,87	99,88	99,88	
56	99,84	99,85	99,86	99,87	
57	99,82	99,83	99,84	99,85	
58	99,79	99,81	99,82	99,83	
59	99,76	99,78	99,79	99,80	
60	99,72	99,75	99,76	99,77	
61	99,67	99,70	99,72	99,73	
62	99,62	99,66	99,67	99,69	
63	99,56	99,60	99,62	99,64	
64	99,49	99,54	99,57	99,58	
65	99,41	99,47	99,50	99,52	
66	99,32	99,39	99,42	99,44	
67	99,22	99,30	99,33	99,36	
68	99,10	99,19	99,23	99,26	
69	98,96	99,07	99,12	99,15	
70	98,81	98,93	98,99	99,03	

Sesso: FEMMINA		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,91	99,92	99,92	99,93	
56	99,90	99,91	99,92	99,92	
57	99,90	99,91	99,91	99,91	
58	99,89	99,90	99,90	99,91	
59	99,87	99,89	99,89	99,90	
60	99,86	99,87	99,88	99,88	
61	99,84	99,86	99,86	99,87	
62	99,82	99,84	99,85	99,85	
63	99,79	99,81	99,82	99,83	
64	99,77	99,79	99,80	99,81	
65	99,73	99,76	99,77	99,78	
66	99,69	99,73	99,74	99,75	
67	99,65	99,69	99,70	99,71	
68	99,60	99,64	99,66	99,67	
69	99,53	99,58	99,60	99,62	
70	99,46	99,52	99,54	99,56	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA
Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 10 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,40	99,44	99,46	99,47	
56	99,32	99,36	99,38	99,39	
57	99,22	99,27	99,29	99,31	
58	99,10	99,16	99,19	99,21	
59	98,97	99,03	99,06	99,08	
60	98,81	98,88	98,92	98,94	
61	98,62	98,71	98,75	98,78	
62	98,41	98,51	98,56	98,59	
63	98,17	98,29	98,35	98,38	
64	97,91	98,04	98,10	98,15	
65	97,61	97,76	97,83	97,88	
66	97,27	97,44	97,52	97,58	
67	96,88	97,08	97,18	97,24	
68	96,45	96,67	96,78	96,85	
69	95,94	96,20	96,32	96,40	
70	95,35	95,65	95,79	95,89	

Sesso: FEMMINA		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,65	99,68	99,69	99,69	
56	99,62	99,65	99,66	99,66	
57	99,58	99,61	99,62	99,63	
58	99,54	99,57	99,58	99,59	
59	99,48	99,52	99,53	99,54	
60	99,42	99,46	99,47	99,49	
61	99,34	99,38	99,40	99,42	
62	99,25	99,30	99,32	99,34	
63	99,15	99,20	99,23	99,25	
64	99,03	99,09	99,12	99,14	
65	98,89	98,96	99,00	99,02	
66	98,74	98,82	98,86	98,88	
67	98,56	98,65	98,69	98,72	
68	98,34	98,45	98,50	98,54	
69	98,09	98,21	98,27	98,31	
70	97,79	97,93	98,00	98,05	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA
Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 15 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	98,47	98,55	98,58	98,61	
56	98,26	98,34	98,39	98,41	
57	98,01	98,11	98,16	98,19	
58	97,73	97,84	97,90	97,93	
59	97,41	97,53	97,59	97,63	
60	97,03	97,18	97,25	97,29	
61	96,61	96,77	96,85	96,91	
62	96,14	96,32	96,41	96,47	
63	95,61	95,82	95,92	95,99	
64	95,01	95,25	95,36	95,44	
65	94,32	94,60	94,73	94,82	
66	93,55	93,86	94,01	94,11	
67	92,66	93,02	93,19	93,31	
68	91,66	92,06	92,26	92,39	
69	90,54	90,99	91,21	91,36	
70	89,27	89,78	90,03	90,19	

Sesso: FEMMINA		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,17	99,21	99,23	99,24	
56	99,09	99,13	99,15	99,16	
57	98,98	99,03	99,06	99,07	
58	98,86	98,92	98,95	98,96	
59	98,72	98,79	98,82	98,84	
60	98,56	98,63	98,66	98,69	
61	98,37	98,45	98,49	98,51	
62	98,15	98,24	98,28	98,31	
63	97,90	98,45	98,05	98,08	
64	97,60	97,72	97,78	97,82	
65	97,25	97,39	97,46	97,50	
66	96,85	97,01	97,09	97,14	
67	96,38	96,56	96,65	96,71	
68	95,81	96,03	96,13	96,20	
69	95,15	95,40	95,52	95,60	
70	94,37	94,66	94,80	94,90	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA
Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 20 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	96,89	97,02	97,08	97,12	
56	96,48	96,62	96,69	96,74	
57	96,01	96,18	96,25	96,31	
58	95,48	95,66	95,75	95,81	
59	94,87	95,08	95,18	95,25	
60	94,18	94,42	94,53	94,61	
61	93,40	93,67	93,80	93,89	
62	92,53	92,83	92,97	93,07	
63	91,55	91,89	92,05	92,16	
64	90,46	90,84	91,02	91,15	
65	89,25	89,67	89,88	90,02	
66	87,91	88,38	88,62	88,77	
67	86,44	86,96	87,22	87,39	
68	84,82	85,40	85,68	85,86	
69	83,05	83,68	83,99	84,20	
70	81,13	81,82	82,16	82,38	

Sesso: FEMMINA		Rateazione della rendita			
Età al pensionamento	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	98,37	98,43	98,47	98,49	
56	98,18	98,26	98,29	98,32	
57	97,97	98,06	98,1	98,12	
58	97,73	97,82	97,86	97,89	
59	97,44	97,54	97,59	97,63	
60	97,10	97,22	97,28	97,32	
61	96,70	96,84	96,91	96,95	
62	96,24	96,40	96,47	96,53	
63	95,70	95,88	95,97	96,03	
64	95,07	95,29	95,39	95,46	
65	94,35	94,59	94,71	94,79	
66	93,51	93,79	93,93	94,02	
67	92,54	92,87	93,02	93,13	
68	91,42	91,79	91,97	92,09	
69	90,14	90,56	90,77	90,91	
70	88,68	89,16	89,39	89,55	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

Nel seguito si riportano i valori della rendita reversibile nel caso i due soggetti abbiano alla stessa età sono disponibili, su richiesta, i valori in caso di differenza di età compresa nei 5 anni.

Valore rendita vitalizia reversibile su due teste per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Testa primaria: Maschio
 Testa secondaria: Femmina

Reversibilità:		100%			
Età al pensionamento testa primaria	Età al pensionamento testa secondaria	rateazione della rendita			
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	55	84,90	85,05	85,13	85,18
56	56	84,47	84,63	84,70	84,76
57	57	84,02	84,19	84,27	84,32
58	58	83,56	83,73	83,82	83,87
59	59	83,08	83,26	83,35	83,41
60	60	82,58	82,77	82,87	82,93
61	61	82,08	82,28	82,38	82,44
62	62	81,57	81,78	81,88	81,95
63	63	81,05	81,27	81,38	81,45
64	64	80,53	80,76	80,87	80,95
65	65	80,00	80,24	80,36	80,44
66	66	79,46	79,72	79,84	79,93
67	67	78,92	79,19	79,32	79,41
68	68	78,38	78,66	78,80	78,89
69	69	77,82	78,12	78,27	78,36
70	70	77,26	77,58	77,73	77,83

Valore rendita vitalizia reversibile su due teste per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Testa primaria: Femmina
 Testa secondaria: Maschio

Reversibilità:		100%			
Età al pensionamento testa primaria	Età al pensionamento testa secondaria	rateazione della rendita			
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	55	92,26	92,34	92,38	92,41
56	56	92,06	92,15	92,19	92,22
57	57	91,86	91,95	91,99	92,02
58	58	91,65	91,74	91,79	91,82
59	59	91,42	91,52	91,57	91,60
60	60	91,18	91,29	91,34	91,37
61	61	90,93	91,04	91,09	91,13
62	62	90,67	90,78	90,84	90,88
63	63	90,40	90,52	90,58	90,62
64	64	90,12	90,25	90,31	90,35
65	65	89,83	89,96	90,02	90,06
66	66	89,53	89,66	89,73	89,78
67	67	89,21	89,36	89,43	89,47
68	68	88,88	89,03	89,11	89,16
69	69	88,53	88,69	88,77	88,82
70	70	88,17	88,34	88,42	88,48

ALLEGATO 1 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOL
Art. 1

La Compagnia, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Previattiva Unipol" (di seguito la "Gestione separata"). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;

- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Nel caso in cui le disponibilità della gestione separata siano investite in O.I.C.R., non potranno gravare indirettamente sulla Gestione Separata le commissioni di gestione applicate dagli O.I.C.R. stessi in cui sono investite le relative disponibilità, salvi i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni a carattere generale; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di eventuali investimenti in O.I.C.R. alternativi, le commissioni di gestione annua degli stessi non potranno comunque superare l'1,80%, ed eventuali commissioni di overperformance non potranno superare il 25%. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Compagnia stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 0515076111 - fax +39 0515076666
Capitale sociale iv. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it - unipol.com